CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 17

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1973

Risoluzione recante il parere del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente il rafforzamento dei poteri di bilancio del Parlamento europeo (*)

Annunziata il 7 dicembre 1973

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la dichiarazione n. 4 del Consiglio allegata al trattato del 22 aprile 1970;

viste la ratifiche da parte dei Parlamenti degli Stati membri e le relative deliberazioni;

viste le proposte della Commissione al Consiglio (COM (73) 1 000);

vista la sua risoluzione del 5 luglio 1973 (1);

consultato dal Consiglio (doc. 124/73);

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione politica (doc. 175/73);

I. – GLI IMPEGNI ASSUNTI.

1. — ricorda che:

i poteri di bilancio che gli sono stati conferiti a decorrere dal 1° gennaio 1975, data in cui « il bilancio delle Comunità è integralmente finanziato con risorse proprie », sono insufficienti;

che nell'aprile 1970 la Commissione si è impegnata a presentare nuove proposte per il rafforzamento di questi poteri di bilancio e il Consiglio ad esaminarle « conformemente alla procedura di cui all'articolo 236 del trattato »;

con la sua risoluzione del 13 maggio 1970 (2) il Parlamento ha preso atto di questi

(*) *Gazzetta Ufficiale* n. C 87 del 17 ottobre 1973, pag. 8.

(1) *Gazzetta Ufficiale* n. C 62 del 31 luglio 1973, pag. 29.

(2) *Gazzetta Ufficiale* n. C 65 del 5 giugno 1970, pag. 32.

impegni, e che questi soltanto gli hanno permesso di raccomandare ai parlamenti nazionali di ratificare il trattato del 22 aprile 1970;

i dibattiti in seno a questi parlamenti hanno messo in luce una volontà quasi unanime di veder rafforzati i poteri del Parlamento europeo, segnatamente in materia di bilancio, volontà della quale occorre tener conto;

i nuovi paesi aderenti alla Comunità hanno preso atto, senza obiezioni, della dichiarazione n. 4 del Consiglio volta a rafforzare i poteri di bilancio « conformemente alla procedura dell'articolo 236 »;

2. — riafferma che il potere di bilancio del Parlamento, imposto dal sistema delle risorse proprie a partire dal bilancio del 1975, acquisterà la sua effettiva portata solo dopo il conferimento di poteri legislativi;

3. — ricorda alla Commissione che essa ha promesso di presentare delle proposte in materia nel settembre 1974;

II. – PROPOSTE IN MATERIA DI POTERI DI BILANCIO.

4. — afferma che il potere di bilancio comprende essenzialmente il diritto di:

creare l'entrata;
approvare la spesa;
deliberare e stabilire il bilancio;
controllarne l'esecuzione;

A. *Creazione dell'entrata.*

5. — ricorda che l'articolo 4 della decisione del 21 aprile 1970, ratificata dagli Stati membri, ha sancito il principio dell'autonomia finanziairia, secondo cui « a decorrere dal 1° gennaio 1975, il bilancio delle Comunità ... *è integralmente finanziato* con risorse proprie delle Comunità »;

6. — riafferma che l'autonomia finanziaria potrà essere garantita a termine solo se le risorse comuni potranno essere adeguate, mediante procedure comunitarie, alle esigenze delle politiche comuni;

7. — sostiene che queste procedure debbano essere tali da permettere ai governi degli Stati membri, quando e come le loro costituzioni lo esigano, di rivolgersi ai parlamenti nazionali;

8. — propone pertanto che la decisione venga adottata dal Parlamento, su proposta della Commissione, solo con il preventivo accordo del Consiglio espresso all'unanimità;

9. — si associa alla proposta della Commissione, secondo cui la Comunità europea eserciterà il diritto di emettere prestiti, solo con decisione a maggioranza qualificata del Consiglio e con l'approvazione del Parlamento;

B. *Approvazione della spesa.*

10. — rammenta che in tutte le democrazie parlamentari soltanto il Parlamento può approvare le nuove spese, anche nelle costituzioni che attribuiscono soltanto all'esecutivo il diritto di proporle;

11. — ritiene pertanto che le proposte della Commissione in materia, che prevedono solamente il ricorso ad una doppia lettura per le regolamentazioni importanti di portata generale, e quindi per « ogni decisione di principio avente implicazioni finanziarie notevoli che si estendono su più esercizi », siano:

restrittive quanto al campo d'applicazione;
insufficienti quanto agli effetti;

12. — osserva tuttavia che in questa materia l'accordo tra Parlamento e Consiglio è altamente auspicabile e deve essere, per quanto possibile, ricercato;

13. — propone pertanto che:

a) venga istituita una commissione di concertazione, composta pariteticamente da membri del Parlamento e del Consiglio, e incaricata in caso di conflitto di ricercare, in presenza della Commissione, soluzioni per dirimerlo;

b) la soluzione proposta dalla commissione di concertazione entri in vigore dopo la ratifica (entro un periodo massimo di 30 giorni a partire dalla data in cui essa è stata adottata dalla commissione di concertazione) da parte del Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata, e del Parlamento, deliberante alla maggioranza dei suoi membri e alla maggioranza semplice dei suffragi espressi;

c) qualora il Consiglio e/o il Parlamento respingano la soluzione proposta dalla commissione di concertazione, la questione controversa, dopo uno scambio di opinioni tra il Consiglio e il Parlamento che formi oggetto di una discussione in seduta plenaria, venga nuovamente deferita alla commissione di concertazione;

d) qualora con la seconda procedura di concertazione non si pervenga ad un accordo, in tal caso il parere del Parlamento, che si pronuncia alla metà più uno dei suoi membri e a due terzi dei suffragi espressi, possa essere modificato dal Consiglio solo all'unanimità;

nel caso di astensione sia pure di un solo membro del Consiglio, l'unanimità non è più raggiunta;

la sessione del Consiglio in tal caso debba essere pubblica;

C. *Deliberazioni e approvazione del bilancio.*

14. — riafferma che l'attuale distinzione « tra le altre spese e quelle derivanti dai trattati e dagli atti adottati a sua norma » è artificiale e dovrà essere abolita al più tardi quando il Parlamento disporrà di poteri legislativi;

15. — fa propria, in tale attesa, la proposta della Commissione secondo cui nella categoria di spesa in merito alle quali il Parlamento decide in ultima istanza, in virtù dell'articolo 203, « vengano ricomprese gradualmente tutte le spese che non risultino automaticamente da precedenti decisioni di ampia portata »;

16. — afferma che la delimitazione tra i due tipi di spesa deve essere effettuata d'intesa con il Parlamento;

17. — fa propria la proposta della Commissione concernente il paragrafo 5-*bis*, primo comma dell'articolo 203, secondo cui, nel periodo definitivo, il Consiglio deve, come nel periodo provvisorio, disporre della maggioranza qualificata per rigettare e non per accettare le proposte di modificazione introdotte dal Parlamento, qualora queste non abbiano l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione;

18. — ritiene che per le proposte di modificazione che aumentano l'importo globale delle spese di una istituzione, il Consiglio debba disporre della maggioranza semplice per rigettarle e non di una maggioranza qualificata per accettarle;

19. — insiste affinché venga formalmente riconosciuto che il diritto del Parlamento di adottare il bilancio comporta quello di rifiutarne l'adozione e di respingere il progetto di bilancio o taluni titoli di questo progetto;

20. — chiede inoltre che, nella misura in cui lo si ritenga necessario, gli articoli 203, 204, 206 e 209 del trattato CEE e i corrispondenti articoli dei trattati CECA e CEEA vengano modificati, conformemente ai princìpi della presente risoluzione;

D. *Controllo dell'esecuzione.*

21. — ricorda di aver frequentemente deplorato l'insufficienza dei mezzi di controllo nelle Comunità e di aver auspicato l'istituzione di un controllo esterno indipendente ed efficace, sotto forma di una corte dei conti europea;

22. — si compiace delle proposte fatte dalla Commissione in tal senso;

23. — afferma tuttavia che:

a) i membri della corte dei conti, la cui indipendenza deve essere completa, devono essere designati d'intesa con il Parlamento;

b) la corte dovrà riferire al Parlamento ed essere costantemente a disposizione per assisterlo e consigliarlo nell'esercizio dei suoi diritti di controllo;

24. — accoglie con favore la proposta secondo cui, su raccomandazione del Consiglio, spetterà ormai al solo Parlamento il diritto di scarico del bilancio;

CONCLUSIONI

25. — riafferma ancora una volta che non potrà aderire, nel sistema delle risorse proprie, alle proposte che non conferissero un effettivo potere di bilancio ai rappresentanti dei popoli della Comunità;

26. — chiede pertanto:

a) alla Commissione, di rivedere le sue proposte, tenuto conto della presente risoluzione;

b) al Consiglio, di non adottare le sue proposte senza essersi prima concertato con il Parlamento;

27. — incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

H. R. NORD
Segretario generale

CORNELIS BERKHOUWER
Presidente